



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 27 dicembre 2013 n.175

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 13 della Legge 21 maggio 2012 n. 54;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.7 adottata nella seduta 17 dicembre 2013;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

DISPOSIZIONI SULL'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI FINANZIARI POSTALI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto delegato si intendono per:
 - a) Assegno Postale: assegno tratto su Poste San Marino dal titolare di un conto corrente postale o assegno emesso da Poste San Marino previa messa in fondi del richiedente.
 - b) Conto corrente postale: il conto corrente aperto presso Poste San Marino contratto tra cliente e Poste San Marino in virtù del quale il primo costituisce un deposito irregolare di somme di denaro presso il secondo (raccolta diretta del risparmio), chiamato a restituirle in qualsiasi momento (deposito a vista) e a regolarvi, nei limiti del saldo disponibile, una molteplicità di incassi e pagamenti (servizio di cassa).
 - c) Legge Istitutiva: Legge 21 maggio 2012 n. 54 e successive modifiche.
 - d) LISF: Legge 17 novembre 2005 n. 165 e successive modifiche.
 - e) Postagiuro: trasferimento di fondi tra conti correnti postali.
 - f) Poste San Marino: l'Ente Poste della Repubblica di San Marino istituito con Legge 21 maggio 2012 n. 54.
 - g) Regolamento banche: Regolamento della Raccolta del Risparmio e dell'attività bancaria n. 07 del 2007 e successive modifiche.
 - h) Risparmio postale: raccolta di fondi effettuata da Poste San Marino come da allegato A, punto a) della Legge Istitutiva.
 - i) Ufficio Postale: sede secondaria della struttura organizzata di Poste San Marino destinata ad erogare al pubblico i servizi demandati a Poste San Marino.

- l) Vaglia Postale: strumento di trasferimento nazionale ed internazionale di fondi emesso da Poste San Marino.
- m) Verso in posta (VIP): apposito modulo emesso da Poste San Marino per il versamento di fondi su un conto corrente postale presso gli uffici postali da soggetti diversi dal titolare del conto beneficiario.

Art. 2

(Servizi Finanziari Postali)

1. Ai sensi dell'articolo 2 della Legge Istitutiva, Poste San Marino è autorizzata a svolgere le attività finanziarie elencate all'Allegato A della Legge Istitutiva medesima, e nei limiti ivi previsti, fatti salvi, con riferimento alla lettera g), i depositi presso corrispondenti, strumentali all'erogazione dei servizi finanziari postali.

2. Ai sensi dell'articolo 13 della Legge Istitutiva, in relazione alle attività finanziarie di cui al precedente comma 1, le disposizioni della LISF e del Regolamento Banche che possono trovare applicazione nei confronti di Poste San Marino, sono unicamente quelle riguardanti le materie di seguito elencate:

- a. Raccolta del risparmio
- b. Esponenti aziendali
- c. Bilancio
- d. Vigilanza prudenziale
- e. Strumenti di controllo (vigilanza cartolare e ispettiva)
- f. Trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela
- g. Segreto bancario
- h. Servizio Informativa Protesti
- i. Riserva obbligatoria
- l. Procedimenti straordinari e sistemi di garanzia
- m. Registro dei soggetti autorizzati
- n. Sanzioni

3. In relazione alle attività di cui al comma 1, trovano applicazione altresì le disposizioni di cui a:

- a) Decreto Delegato 22 luglio 2011 n. 111
- b) Decreto - Legge 14 maggio 2009 n. 65
- c) Legge 25 maggio 2005 n. 81
- d) Legge 25 aprile 1996 n. 41
- e) Legge 24 novembre 1970 n. 47

4. Con regolamento emesso dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino vengono stabiliti i termini e le modalità di applicazione a Poste San Marino delle disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3, tenuto conto della specificità delle attività svolte.

TITOLO II

RACCOLTA DEL RISPARMIO

Art. 3

(Conto corrente postale)

1. Poste San Marino può raccogliere risparmio tra il pubblico a mezzo depositi nella forma del conto corrente postale.

2. Al conto corrente postale possono essere collegati servizi di incasso e pagamento, quali carta di debito, carta di credito, assegni, bonifici, domiciliazione utenze, stipendi e pensioni, moneta elettronica.

3. Il versamento in conto corrente postale ha valore liberatorio, con effetto dalla data in cui il versamento è stato eseguito, per la somma riportata dal timbro apposto da Poste San Marino sulla relativa ricevuta.
4. Per i versamenti su conto corrente postale effettuati presso gli uffici postali da soggetti diversi dal titolare del conto beneficiario, sono impiegati i VIP su cui può essere riservato uno spazio per le operazioni di postagiuro.
5. Poste San Marino può autorizzare i correntisti a stampare in proprio i VIP.
6. L'uso di VIP non autorizzati può costituire causa di risoluzione del rapporto di conto corrente.
7. I VIP devono essere presentati già compilati in ogni loro parte agli uffici postali, i quali accertano esclusivamente l'integrale compilazione e la corrispondenza della somma versata dal cliente con quella indicata nel VIP. L'indicazione dell'area e della causale del versamento è obbligatoria quando trattasi di pagamenti a favore di Amministrazioni Pubbliche, tenuto conto che per tutti gli altri pagamenti la causale è predeterminata in relazione alla tipologia del rapporto.
8. Nel caso di discordanza tra le generalità del correntista e il numero del conto corrente, l'accredito viene effettuato sul conto corrispondente alle generalità del correntista.

Art. 4

(Risparmio postale a mezzo titoli)

1. Poste San Marino può raccogliere risparmio tra il pubblico anche mediante emissione di titoli:
 - a) obbligazionari (buoni postali)
 - b) rappresentativi di depositi postali a scadenza fissa (certificati postali).
2. I titoli sono collocati e garantiti da Poste San Marino con l'obbligo, verso il sottoscrittore, di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi maturati, sotto forma di flusso cedolare o di montante alla scadenza. Per i certificati postali, al pari dei depositi in conto corrente postale, è altresì prevista la garanzia di cui al precedente articolo II, comma 3, lettera a).
3. La raccolta del risparmio a mezzo titoli da parte di Poste San Marino sarà oggetto di regolamentazione da parte della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, e, similamente a quella contenuta nel Regolamento Banche:
 - a) in regime derogatorio ai vincoli quantitativi e procedurali di cui all'articolo 31 della Legge 23 febbraio 2006 n.47, per i buoni postali;
 - b) con possibilità di dematerializzazione del titolo, per i certificati postali, in quanto rappresentativi di depositi postali a termine e non valori mobiliari.

TITOLO III

SERVIZI DI PAGAMENTO

Art. 5

(Trasferimento di fondi)

1. Il servizio di trasferimento fondi può aver luogo tramite assegno postale, vaglia postale e in ogni altra forma, con o senza emissione di mezzi di pagamento.
2. Poste San Marino aderisce al sistema dei pagamenti nazionale gestito da Banca Centrale della Repubblica di San Marino ai sensi dell'articolo 37 della Legge n. 96/2005 e successive modifiche.
3. Il servizio di trasferimento internazionale di fondi consente l'invio e la ricezione di denaro verso/da Paesi esteri con i quali Poste San Marino ha sottoscritto specifici accordi. Le operazioni possono essere effettuate entro determinati limiti di importo, dietro pagamento della somma da trasferire e della relativa commissione.

4. Le commissioni del servizio variano in relazione al Paese di destinazione.
5. Il trasferimento internazionale di fondi può avvenire, in base al Paese di destinazione o di provenienza, a mezzo di trasferimento elettronico trasmesso tramite circuiti internazionali oppure mediante vaglia, trasmesso tramite rete postale.
6. Ai trasferimenti internazionali di fondi si applicano le convenzioni e gli accordi internazionali e le relative disposizioni applicative.

Art. 6

(L'assegno postale)

1. Gli assegni postali possono essere ordinari o prepagati.
2. Gli assegni postali sono regolati dalle norme che regolano il servizio di incasso e accettazione degli assegni bancari sammarinesi. In caso di emissione in assenza di provvista, troveranno applicazione la Legge n. 47/1970 e successive modifiche.
3. L'assegno postale ordinario è tratto su conto corrente postale. All'atto della sua presentazione al pagamento, Poste San Marino accerta la disponibilità dei fondi, annulla il titolo e provvede all'addebito sul conto corrente del traente.
4. Gli assegni ordinari sono pagabili entro il termine di sessanta giorni dalla data di emissione.
5. L'assegno postale prepagato è tratto su Poste San Marino anche da chi non è correntista postale e reca la vidimazione di Poste San Marino che comprova l'avvenuta acquisizione dei fondi.
6. Gli assegni postali prepagati sono pagabili a vista, entro il termine di due mesi dal momento in cui viene apposta la vidimazione. Il termine di validità è impresso a stampa sul titolo. Scaduto tale termine, il beneficiario non potrà richiedere il pagamento o la rinnovazione del titolo a Poste San Marino, ma dovrà rivolgersi al traente.
7. L'assegno di pagamento estero è utilizzato per il pagamento di fondi trasferiti dall'estero ed è spedito da Poste San Marino al beneficiario.
8. L'assegno di pagamento estero è emesso da Poste San Marino con la clausola di non trasferibilità e con un termine di validità, scaduto il quale non può essere pagato, né rinnovato.

Art. 7

(Vaglia Postale)

1. Il trasferimento fondi mediante vaglia postale si perfeziona con la consegna del vaglia postale al beneficiario.
2. Il termine di validità del Vaglia postale trasmesso in via elettronica, pari a 30 giorni fissi dalla data di emissione, è indicato nel titolo o nel documento di legittimazione. Decorso tale termine l'importo del vaglia sarà rimborsato al mittente. Il termine di validità del Vaglia postale cartaceo è esteso alla fine del secondo mese successivo alla data di emissione.
3. Il credito incorporato nel vaglia postale si prescrive il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di emissione.
4. Il richiedente del servizio ha facoltà di chiederne l'annullamento o la revoca entro i termini e con le modalità stabilite da Poste San Marino, rese note a mezzo apposito modulo di richiesta trasferimento fondi.
5. La corresponsione dell'importo da trasferire e delle relative commissioni, può essere effettuata in contanti, mediante l'addebito del conto corrente postale o mediante l'utilizzo di carte di debito, credito e moneta elettronica.
6. Il beneficiario del Vaglia Postale privo della clausola "non trasferibile", può autorizzare all'incasso terzi solo previo rilascio di delega da consegnare in originale all'Ufficio Postale.
7. Il vaglia postale si definisce "nazionale" quando il servizio è messo a disposizione da Poste San Marino per il trasferimento fondi a favore di destinatari con indirizzo di recapito nella Repubblica, a seguito richiesta scritta del richiedente, nei limiti di importo stabiliti da Poste San

Marino e dietro corresponsione dell'importo da trasferire e delle relative commissioni relative al Servizio, tempo per tempo vigenti.

8. I fondi oggetto del trasferimento sono messi a disposizione del beneficiario presso l'Ufficio Postale di San Marino indicato dall'ordinante.

9. L'ufficio postale sammarinese di destinazione dei fondi emette un documento di legittimazione interno da trasmettere al beneficiario a mezzo raccomandata ai fini della riscossione.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 8 *(Norme finali)*

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai rapporti tra Poste San Marino e la clientela a decorrere dal 1° gennaio 2014, eccezion fatta per i servizi finanziari postali di seguito elencati:

- a) conti correnti postali e servizi accessori
- b) risparmio postale a mezzo titoli
- c) assegni postali

per i quali l'offerta al pubblico potrà essere avviata solo previa assegnazione a Poste San Marino di un proprio codice meccanografico e previa emanazione, da parte di Banca Centrale della Repubblica di San Marino, del regolamento di cui all'articolo 2 comma 4.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 27 dicembre 2013/1713 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Gian Carlo Capicchioni – Anna Maria Muccioli

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini